

Trasparenza e diritto di accesso: verso una nuova stagione

Anna Romeo

SOMMARIO: 1. Il diritto di accesso agli atti di gara: le ragioni della specialità della disciplina. – 2. Disciplina generale e disciplina speciale del diritto di accesso. – 3. Digitalizzazione dell'attività amministrativa e diritto di accesso alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici. – 4. L'accesso agli atti di gara come modello di una nuova disciplina generale in materia. – 5. Spunti per una nuova configurazione della trasparenza amministrativa.

1. *Il diritto di accesso agli atti di gara: le ragioni della specialità della disciplina*

Le recenti trasformazioni dell'azione amministrativa quali scaturiscono dall'impiego dell'intelligenza artificiale e la disciplina che di essa il legislatore timidamente delinea pongono plurimi interrogativi che investono la configurazione di istituti ormai tradizionali del nostro ordinamento.

Uno di questi concerne l'accesso agli atti della pubblica amministrazione e, in specie, l'accesso esercitato nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, che, nel solco della specialità che ha connotato tale disciplina in ragione della peculiarità delle procedure ad evidenza pubblica rispetto alla generalità dei procedimenti amministrativi e della rilevanza rivestita dalla trasparenza nella materia dei contratti pubblici, particolarmente esposta ai fenomeni corruttivi, ha ricevuto una specifica regolamentazione ad opera del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Si tratta di una disciplina speciale che, come noto, ha risentito di una stratificazione normativa all'origine di una diversificazione delle forme di accesso agli atti della pubblica amministrazione la quale, tuttavia, non ha snaturato il contesto nel quale l'istituto si inserisce, quello cioè degli strumenti attuativi del prin-

cipio di trasparenza dell'attività amministrativa¹, baluardo di ogni ordinamento autenticamente democratico².

Nell'ambito delle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, le difficoltà che il legislatore ed il giudice amministrativo si sono trovati ad affrontare scaturisce dalla circostanza che il principio di trasparenza ora richiamato può entrare in conflitto non solo con gli interessi pubblici tutelati dall'amministrazione, ma anche – e soprattutto – con gli interessi privati degli operatori economici che partecipano alla gara, per i quali rileva spesso l'interesse a tutelare la segretezza delle proprie offerte tecniche.

Ebbene, il venir meno dell'unitarietà dell'accesso – che non riguarda più, come noto, solamente i documenti, ma anche gli atti, le informazioni e i dati in possesso della pubblica amministrazione – ha determinato una complessità del sistema di conoscibilità apprestato dall'ordinamento che, in ragione della sovrapposizione di taluni presupposti, si presta a difficoltà interpretative in ordine alla normativa da applicare.

2. *Disciplina generale e disciplina speciale del diritto di accesso*

La specialità della disciplina dell'accesso agli atti di gara suggerisce un richiamo estremamente sintetico delle diverse tipologie di accesso cui si è sopra accennato, costituendo esse la cornice normativa generale entro cui detta disciplina speciale si inserisce.

¹ Nella vasta letteratura sul diritto di accesso si vedano: R. Villata, *La trasparenza dell'azione amministrativa*, in *Dir. proc. amm.*, 1987, 528 ss.; A. Romano Tassone, *A chi serve il diritto d'accesso? (Riflessioni su legittimazione e modalità d'esercizio del diritto d'accesso nella legge n. 251/1990)*, in *Dir. Amm.*, Milano, n. 3, 1995, 315; C.E. Gallo, S. Foà, voce *Accesso agli atti amministrativi*, in *Dig. disc. pubbl.*, 2000, 5 ss.; G. Arena, *Le diverse finalità della trasparenza amministrativa*, in F. Merloni (a cura di), *La trasparenza amministrativa*, Milano, 2008; E. Carloni, *La "casa di vetro" e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa*, in *Dir. pubbl.*, 2009, 3, 779 ss.; più di recente, M. Mattalia, *Verso un diritto amministrativo europeo sul diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea*, in *Dir. amm.*, 2023, 3, 621 ss.; A. Cauduro, *Il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi come promozione della partecipazione: un'innovazione limitata*, in *Dir. amm.*, 2017, 3, 601 ss.

² Si vedano le riflessioni di E. Giardino, *Aspetti evolutivi della comunicazione amministrativa*, in *Riv. trim. Sc. Amm.*, 2005, 3, 75 ss. il quale, nel contesto di una riflessione sulla comunicazione come funzione amministrativa, osserva come «l'ampliamento dei margini conoscitivi, nella sequela procedimentale, si è progressivamente consolidato, avendo il legislatore, soprattutto dalla seconda metà degli anni '80, e a più riprese, palesato normativamente la volontà di conferire alla fase comunicazionale un'indubbia centralità, funzionale ad una compiuta tutela dell'interesse pubblico. Si è inteso, così, accostare il cittadino al potere, rendendone il dialogo, per molto tempo mediato e tutelato dai mezzi di comunicazione di massa, più immediato e diretto in ossequio al principio di pubblicità dell'azione istituzionale, che segna il superamento dello Stato autoritario a favore dello Stato di diritto, dove irrefutabile si rivela l'esigenza "di sommare all'istanza di 'trasparenza', che evidenzia la volontà dei cittadini di essere informati sul fondamento e sulle modalità dell'agire pubblico, il bisogno di razionalità e di certezza nel rapporto con l'apparato statale» (ivi, 76).

Come noto, invero, le figure generali di accesso sono almeno tre: l'accesso ai documenti amministrativi *ex art. 22 e ss., l. n. 241/1990* (c.d. accesso documentale), l'accesso civico *ex art. 5 comma 1, d.lgs. n. 33/2013*, (c.d. accesso civico semplice) e l'accesso civico *ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013*, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 (c.d. accesso civico generalizzato).

La figura originaria di accesso è quella dell'accesso documentale, che è stato per anni lo strumento principale per l'attuazione del principio di trasparenza amministrativa. La l. n. 241/1990, conosciuta anche come legge sulla trasparenza, ha segnato una svolta in materia, appunto, di trasparenza, riconoscendo al titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'ostensione il diritto di accedere ai documenti amministrativi – e non anche alle informazioni – in possesso dell'amministrazione. La regola generale dell'accessibilità che la l. n. 241/1990 ha introdotto rinviava – e rinviene – un limite nei casi in cui il diritto di accesso è tassativamente escluso e in quelli in cui l'accessibilità deve essere bilanciata con la sussistenza di altri interessi pubblici o privati. Nell'attuale impianto normativo, in buona sostanza, l'accesso procedimentale garantisce e protegge l'interesse alla trasparenza solo nei casi in cui esso coincida con l'esigenza di tutela di un interesse individuale e, in ragione di ciò, tale forma di accesso viene anche individuata come "accesso defensionale".

Rispetto a tale originaria forma di accesso, si assiste ad una nuova stagione della trasparenza amministrativa introdotta dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 che muta significativamente l'originario assetto in materia. Tale disposizione, infatti, prevede il diritto di chiunque di richiedere tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa. Si tratta del c.d. accesso civico³ semplice che, a differenza di quello documentale, prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente tutelabile in capo a chi effettua la richiesta, dato che è il legislatore stesso a limitare l'ambito di ciò che è accessibi-

³ N. Vettori, *Valori giuridici in conflitto nel regime delle forme di accesso civico*, in *Dir. amm.*, 2019, 3, 539 ss., la quale rileva come «l'accesso civico attua il modello della trasparenza-pubblicità (o 'regime della disponibilità'), l'accesso generalizzato attua il modello della trasparenza-accessibilità (o 'regime della conoscibilità')». Il primo richiede la predeterminazione di una sfera di pubblicità rispetto alla quale è esclusa alcuna forma di riserbo. Tra pubblicità e segreto vi è un rapporto di alternatività: la pubblicità di un dato presuppone che l'esistenza di margini di riservatezza sia stata esclusa in via preventiva. L'atto è pubblico se naturalmente disponibile per chiunque e versa in una condizione di immediata e permanente conoscibilità. Al contrario, nel secondo modello il valore assicurato è la conoscibilità (i.e. accessibilità) dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni, rispetto ai quali non si esclude (ma anzi si ammette) la possibilità di margini di riserbo. Tra trasparenza-accessibilità e segreto non vi è dunque incompatibilità: la potenziale conoscibilità di un dato non esclude che questo debba rimanere riservato. Tale differenza, se osservata dalla prospettiva delle posizioni soggettive, implica che l'accesso civico riconosce il diritto alla conoscenza (di certi dati), l'accesso generalizzato riconosce il diritto alla conoscibilità (dei dati in possesso delle amministrazioni)» (ivi, 543-544).

le, residuando in capo al cittadino solo il potere di domandare l'accesso con riferimento ai documenti per i quali normativamente è imposto un obbligo di pubblicazione. Il richiedente, invero, può vantare una situazione giuridica di diritto soggettivo, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun margine di discrezionalità in ordine alla decisione di accogliere o meno l'istanza. L'accesso civico semplice, a tale stregua, è stato configurato come uno strumento di controllo generalizzato in ordine alla corretta applicazione degli obblighi normativi di pubblicazione da parte dei soggetti per i quali trova applicazione la disciplina della trasparenza.

La parabola evolutiva della trasparenza e del connesso diritto di accesso vede, poi, una ulteriore diversificazione delle modalità di esercizio riconosciute al cittadino quale è quella scaturente dall'introduzione del cd. accesso civico generalizzato⁴, che ha fatto ingresso nel nostro ordinamento per effetto del d.lgs. n. 97/2016.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato da tale ultima previsione normativa, prevede il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti normativamente previsti dal successivo art. 5-*bis* che distingue tra limiti necessari alla tutela di interessi pubblici (previsti dal comma 1) e limiti che riguardano la tutela di interessi privati (previsti dal comma 2), a cui vanno aggiunte le esclusioni dell'accesso legate al segreto di Stato e agli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione stabiliti dalla legge (previsti dal comma 3).

Al pari dell'accesso civico semplice, anche l'accesso civico generalizzato non è soggetto ad alcuna limitazione per quanto riguarda la legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede alcuna motivazione dell'istanza con riguardo alla sussistenza di un interesse da tutelare, potendo la stessa limitarsi a contenere esclusivamente l'indicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni di cui il soggetto chiede l'ostensione. In sostanza, come è stato osservato, con l'accesso civico generalizzato viene introdotto nel nostro ordinamento il diritto all'informazione amministrativa, ossia il diritto ad essere informati e a ricercare informazioni, costruito sin dall'origine come un diritto individuale a conoscere.

È questa, dunque, la cornice generale di riferimento in cui si inserisce la normativa in materia di accesso agli atti di gara, rispetto alla quale ci si può interrogare in ordine all'attualità del rapporto ora detto di generalità e specialità che tradizionalmente ha connotato tali discipline.

⁴ Cfr. E. Carloni, *Il nuovo diritto di accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di pubblicazione*, in *Dir. amm.*, 2016, 4, 579 ss.

Nell'ambito della materia dei contratti pubblici, si è, infatti, assistito inizialmente all'applicazione della disciplina prevista dalla l. n. 241/1990 che, però, dopo pochissimi anni, è stata – solo formalmente, in realtà – sostituita dalla disciplina prevista dalla legge Merloni, la l. n. 109/1994, il cui art. 3 demandava la disciplina dell'accesso alla fonte regolamentare rappresentata dal d.P.R. n. 554/1999, il cui art. 5, comma 4, prevedeva un generico rinvio alla l. n. 241/1990, di fatto non introducendo alcuna disciplina differenziata rispetto a quella prevista all'interno della legge generale sul procedimento amministrativo.

Era, tuttavia, chiaramente il sintomo della necessità di prevedere una organica disciplina speciale sul diritto di accesso nelle procedure di evidenza pubblica che ha trovato espressione nel 2006 con il primo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) che, all'art. 13 (rubricato «Accesso agli atti di gara e divieti di divulgazione»), introduceva una serie di regole differenziate per ottenere la visibilità degli atti di gara, regole poi sostanzialmente riprodotte anche nel successivo Codice del 2016 (d.lgs. n. 50/2016) con la previsione contenuta nell'art. 53. La giurisprudenza ha precisato come detta normativa speciale andasse intesa in termini di complementarietà con la disciplina dell'accesso documentale, nel senso che essa dovesse applicarsi tutte le volte in cui non vi fossero disposizioni speciali o derogatorie.

Non ci si sofferma su questa disciplina che ha progressivamente ampliato l'ambito di conoscibilità degli atti amministrativi in tema di appalti pubblici. Basti pensare, al riguardo, all'introduzione, con l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, dell'obbligo di pubblicare tutta una serie di atti sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché dell'obbligo di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, di tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione. Si è trattato di un'estensione della sfera di conoscibilità che, tuttavia, ha posto problemi di coordinamento, primo tra tutti quello dell'ambito di applicabilità dell'accesso civico generalizzato.

Il recente Codice dei contratti pubblici emanato con il d.lgs. n. 36/2023 riscrive integralmente la disciplina speciale in esame, introducendo due distinti articoli che, in considerazione della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti hanno notevolmente implementato e modificato le modalità d'accesso agli atti di gara.

Con la previsione della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, il nuovo Codice dei contratti, infatti, impone un cambio di paradigma anche relativamente all'accessibilità alle informazioni e agli atti di gara, accessibilità che dovrà ora necessariamente muoversi su un modello differente da quello analogico

ed informato allo schema digitale. Se consideriamo poi l'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale che lo stesso Codice disciplina, comprendiamo come la configurazione dell'accesso ai documenti amministrativi risulti completamente trasformata, in specie nella direzione di un sistema "intelligente" di accesso ai documenti amministrativi idoneo a fungere da modello per altri ambiti dell'attività amministrativa.

Il che suggerisce una considerazione di carattere più generale, vale a dire la conferma che la disciplina speciale – soprattutto quella dei contratti pubblici – si pone, anche in questa ipotesi, come disciplina anticipatrice di una disciplina generale di istituti fondamentali del nostro ordinamento. Pensiamo – solo per fare un esempio – alla tutela cautelare *ante causam* che ha fatto ingresso nel nostro ordinamento proprio nel rito speciale sugli appalti e solo dopo è stata prevista come istituto di carattere generale.

3. *Digitalizzazione dell'attività amministrativa e diritto di accesso alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici*

L'idea, appena accennata, per la quale la disciplina speciale introdotta nella materia degli appalti pubblici costituisca, ancora una volta, il banco di prova di una regolamentazione generale deriva dalla considerazione del seguente aspetto.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha introdotto la prima disciplina espressa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività amministrativa.

L'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina, infatti, l'utilizzo delle procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, prescrivendo che le stazioni appaltanti, ai fini dell'implementazione del principio di efficienza, provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti.

Nei successivi commi di tale disposizione, il legislatore ha codificato i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di "legittimità algoritmica", stabilendo che le decisioni assunte mediante automazione debbano rispettare i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui, nel processo decisionale, deve comunque ravvisarsi un contributo umano capace di controllare, confermare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica.

ca, che impone l'impiego di misure tecniche e organizzative idonee ad impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Il principio della conoscibilità e comprensibilità del processo decisionale automatizzato riceve particolare attenzione nel nuovo Codice che ad esso dedica altre due disposizioni: la prima, contenuta nell'art. 30, comma 2, lett. a), secondo cui nell'acquisto o nello sviluppo delle soluzioni di automazione le stazioni appaltanti devono assicurare la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; la seconda contenuta nell'art. 30, comma 3, secondo il quale le amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

Ebbene, già solo in base a quanto disposto dal legislatore con riguardo all'attività contrattuale digitalizzata, ci si avvede di come si tratti di una disciplina che, dettata con specifico riferimento alla materia degli appalti, bene si presta ad essere utilizzata al di là dell'ambito specifico degli appalti pubblici, vale a dire per l'intera attività amministrativa svolta attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale.

Con specifico riferimento al tema dell'accesso, lo stesso d.lgs. n. 36/2023 regola l'accesso agli atti di gara negli artt. 35 e 36 i quali, pur ponendosi in linea di sicura continuità rispetto alla disciplina previgente per quel che riguarda la casistica dei differimenti e delle esclusioni, presenta anche taluni aspetti fortemente innovativi, sia dal punto di vista sostanziale, che dal punto di vista procedimentale⁵ e processuale⁶.

⁵ Cfr. N. Posteraro, *L'accesso agli atti senza istanza. riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina (sostanziale e processuale) in materia di accesso agli atti di gara*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2023, 3, 491 ss., il quale osserva che l'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 «introduce, dunque, un – fin qui inedito – “accesso senza istanza” che trasforma l'accesso ai documenti di gara da strumento di “user driven transparency” (o “reactive transparency” che dir si voglia), a strumento di “proactive transparency”. Ne deriva, dunque, che in materia di accesso agli atti si è passati, nel giro di due lustri, da un regime (quello tradizionale, contenuto nella l. n. 241/1990) in cui l'accesso imponeva ed impone sempre la presentazione di un'istanza motivata; ad un accesso (quello civico, di cui al d.lgs. n. 33/2013) nel quale l'istanza deve essere prestata, ma non motiva; per giungere, infine, a una disciplina, quella oggi scolpita nel nuovo codice dei contratti pubblici, in cui, come detto, non è più necessario presentare nessuna istanza e, di conseguenza, addurre alcuna motivazione a sostegno della richiesta di accesso» (ivi, 494).

⁶ Si consideri il rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici per il caso di ostensione parziale degli atti di gara è contenuto nell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, riguardo al quale è sorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sua applicazione. Parte della giurisprudenza ritiene che «nel caso in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, non renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione di gara prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la richiesta di accesso dell'operatore economico interessato è regolata dall'ordinario procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente applicazione, in caso di diniego espresso o tacito all'ostensione, dell'articolo 116 c.p.a., non essendo in tal caso applicabile il rito accelerato previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023» (così T.a.r. Veneto, sezione I, 20 maggio 2025, n. 768; nel medesimo senso, T.a.r. Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; T.a.r. Lazio, sez. II ter, 2 dicembre 2024, n. 21628). Di diverso avviso, altro orientamento giurisprudenziale (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 23 maggio 2025, n. 3951; 23 maggio 2025, n. 3953; T.a.r. per l'Abruzzo, 11 novembre 2024, n. 470) secondo cui «è sta-

Nell'intento di adeguare l'istituto alla digitalizzazione delle procedure e all'utilizzo delle piattaforme di *e-procurement*, l'art. 35 stabilisce, infatti, che le stazioni appaltanti debbano assicurare l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme. Precisa, altresì, che la richiesta di accesso può avvenire sia a titolo di accesso civico (semplice o generalizzato), sia a titolo di accesso documentale, così uniformando la disciplina a quanto statuito dall'Adunanza plenaria n. 10/2020⁷ che aveva ammesso l'istituto dell'accesso civico generalizzato nell'ambito dei contratti pubblici, anche con riguardo alla fase esecutiva.

Ebbene, il quadro normativo appena riferito pone, evidentemente, sul tappeto il rapporto tra l'articolata disciplina normativa dell'accesso agli atti di gara prevista agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 con l'accessibilità agli strumenti di automazione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023 di cui pure si è sopra detto.

Non è possibile esaminare, nella presente sede, la questione, molto interessante, delle decisioni automatizzate adottate dall'amministrazione, ma occorre, comunque, tenere almeno presente quanto ritenuto da quella giurisprudenza amministrativa che ha accompagnato – e, forse, anche anticipato – la riflessione dottrinale sul punto.

to introdotto un rito speciale super accelerato, volto a concentrare tutte le controversie afferenti alla fase conoscitiva in un arco temporale assai ristretto, al fine di arginare i diffusi fenomeni della proposizione di ricorsi c.d. "al buio" e della partecipazione alle procedure di gara determinata da finalità meramente esplorative e dilatorie. Dall'articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all'accesso o alla divulgazione [...] La diversa ermeneutica consentirebbe, infatti, ad un partecipante alla gara di aggirare il termine acceleratorio previsto dal nuovo codice degli appalti avanzando una mera istanza di accesso al fine di sollecitare l'adozione di un provvedimento espresso, anche a carattere meramente confermativo della decisione implicita reiettiva già contenuta nella comunicazione di aggiudicazione, con l'effetto di vanificare la *ratio* della nuova disciplina in materia di accesso che, come si è visto, è strettamente correlata anche alla necessità di garantire un sollecito svolgimento dei giudizi in materia di appalti pubblici. Viceversa, la celerità e la concentrazione del nuovo rito si propongono proprio di superare le criticità registrate nella vigenza del sistema antecedente, nel quale il *dies a quo* per la proposizione del ricorso per l'accesso (oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell'aggiudicazione) veniva variamente determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l'aggiudicazione».

⁷ Ritiene Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 che «La disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis, d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta *in toto* la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza».

Si fa riferimento, in particolare, a quella giurisprudenza che – già nel 2019, nella celebre pronuncia in materia di graduatorie scolastiche⁸ – aveva chiarito come l'uso di algoritmi è ammissibile solo a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e controllabilità, precisando che l'algoritmo deve essere «conoscibile nei suoi criteri logici essenziali» e assoggettabile a sindacato giurisdizionale. In tal senso, è stata ripetutamente censurata la configurazione di modelli decisionali qualificabili come «scatole nere», in cui il procedimento logico risulta sottratto alla comprensione dei destinatari e al controllo del giudice.

In questa direzione, la giurisprudenza ha, di recente⁹, distinto tra algoritmi di mero supporto alla decisione – che restano rigorosamente affidati al fattore umano e che, dunque, non incidendo autonomamente sul risultato della scel-

⁸ Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, la quale aveva rilevato come «premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, [...] assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo. Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso. In relazione alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha già chiarito come il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere «conoscibile», secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In proposito, va ribadito che, la «caratterizzazione multidisciplinare» dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la «formula tecnica», che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella «regola giuridica» ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità (cfr. punto 8.3 della motivazione della sentenza 2270 cit.). In senso contrario non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza».

⁹ Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 e Consiglio di Stato sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 ove si rileva come «Nell'ambito di una procedura di gara digitalizzata, il provvedimento di esclusione del partecipante che non ha correttamente presentato i documenti secondo il processo di acquisizione svolto da un *software* non configura una decisione algoritmica. Occorre infatti tenere distinto l'algoritmo di mero supporto, che riguarda le decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che si inscrivono nella più tradizionale impostazione che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative, dal provvedimento di algoritmo in cui l'algoritmo utilizzato costituisce un sistema informatico sostitutivo di un'ordinaria sequenza procedimentale e come tale, strettamente funzionale al contenuto dispositivo dell'atto finale. Tale distinzione si ripercuote sull'esercizio del diritto di accesso del codice sorgente del *software* che infatti va negato in presenza di un algoritmo di mero supporto, risultando prevalente l'esigenza di garantire l'opera protetta da *copyright*. Conseguentemente non risulta applicabile alle decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto, ancorate al fattore umano, il d.lgs. 31 marzo

ta, si inscrivono nella più tradizionale impostazione che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative – e decisioni amministrative algoritmiche, in cui l'algoritmo determina l'esito finale di una gara e, come tale, è assoggettato ad un regime di trasparenza rafforzata secondo l'art. 30 del Codice, vale a dire agli obblighi di conoscibilità e intelligibilità dei criteri decisionali.

È questa una pronuncia che si pone nel solco di quell'orientamento che, da tempo¹⁰, ha chiarito come l'algoritmo, quando incide in modo determinante sull'esito della procedura, non può essere considerato un mero ausilio tecnico neutro, bensì una vera e propria regola amministrativa incorporata, soggetta ai medesimi obblighi di conoscibilità, intelligibilità e controllabilità degli atti tradizionali, escludendo la legittimità di decisioni amministrative fondate su meccanismi decisionali opachi o non spiegabili.

Una giurisprudenza, questa, che già prima del Codice aveva affermato che il codice sorgente è da considerare “atto amministrativo” o “documento amministrativo” nei cui confronti è, dunque, necessario accordare il diritto di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, senza che sia di ostacolo l'eventuale permanenza di diritti di proprietà intellettuale sul *software* in capo al privato appaltatore.

Il Codice del 2023, con il citato art. 30, conferma, dunque, questa impostazione, esprimendo una chiara preferenza per gli algoritmi *open source* rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicurando la disponibilità del codice sorgente e prevedendo che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare tanto il codice sorgente quanto il modello matema-

2023, n. 36 il quale, all' art. 30, comma 2, lett. a), disciplina solamente i principi che devono governare l'adozione dei provvedimenti per algoritmi».

¹⁰ Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 la quale, anticipando una ricostruzione divenuta comune nella riflessione in materia, ha osservato che «L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi: – possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.; – non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al *software*, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;- vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo *ex ante* di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di *deep learning*);- deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”. In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il *software*, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”».

tico impiegato, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali "documenti" ed anche al *data set*.

In questi casi, l'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023 sembra mostrare un deciso *favor* per l'esercizio dell'accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto, evidentemente ritenendo che la mancata conoscenza del codice sorgente impedirebbe la tracciabilità dell'algoritmo, con violazione del dovere esplicativo minimo previsto dalle raccomandazioni europee.

Prende, così, corpo una declinazione del principio di trasparenza che sposta la nostra riflessione giuridica in materia, dal diritto di accedere ai singoli atti amministrativi al diritto di comprendere l'intero sviluppo del procedimento amministrativo automatizzato, vale a dire una configurazione di tale principio secondo cui la trasparenza algoritmica non si traduce nella mera consegna del codice sorgente, ma riguarda la conoscenza della logica e dei criteri decisionali, dei dati di *input* rilevanti e dei pesi assegnati alle variabili rilevanti nelle procedure automatizzate. L'algoritmo, infatti, non costituisce una fonte di normazione autonoma, ma uno strumento tecnico che traduce in forma matematica scelte discrezionali previamente compiute dall'amministrazione e, in quanto tali, scelte che devono essere rese intelligibili e verificabili, pena la violazione dei principi di legalità e di responsabilità amministrativa.

In questa chiave, si è parlato di una vera e propria "procedimentalizzazione dell'algoritmo", per effetto della quale l'automazione viene inclusa nell'ambito delle garanzie proprie del procedimento amministrativo.

4. *L'accesso agli atti di gara come modello di una nuova disciplina generale in materia*

Nella prospettiva sinteticamente esposta, il principale strumento di emersione e controllo della decisione algoritmica anche nello specifico settore dei contratti pubblici resta il diritto di accesso¹¹ che, in tale specifico ambito, deve essere bilanciato con le esigenze, parimenti rilevanti e particolarmente significative, di tutela del segreto tecnico e industriale¹² e, dunque, della concorrenza. Come ritenuto,

¹¹ Cfr., in materia, A. Corrado, *Il regime della trasparenza e dell'accesso digitale ai documenti nei contratti pubblici: vantaggi e criticità alla vigilia dell'applicazione delle nuove norme del Codice*, in www.federalismi.it, 27 dicembre 2023.

¹² Si tenga presente, al riguardo, quanto ritenuto dalla Direttiva 2016/943 che, al considerando 18, stabilisce: «Inoltre dovrebbero ritenersi leciti ai fini della presente direttiva l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti dalla legge. Ciò riguarda, in particolare, l'acquisizione e la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali, come pure la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la

il segreto tecnico può giustificare limitazioni selettive, ma non può condurre a un diniego assoluto, pena l'illegittimità della decisione amministrativa automatizzata.

Orbene, se è vero che l'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 ha codificato l'accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l'operatività dei c.d. interessi-limite, pubblici o privati, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, come si evince anche dalla relativa relazione illustrativa. Ne consegue, quindi, che spetta all'amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all'ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l'accesso civico generalizzato determinare una divulgazione di informazioni sensibili lesiva degli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell'aggiudicatario e tale da falsare il gioco della concorrenza¹³.

In realtà, già sul piano della normativa generale relativa all'accesso difensivo, il criterio di «stretta indispensabilità» è stato ritenuto il parametro utile a valutare il rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale, postulando la giurisprudenza un motivato scrutinio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante mira a tutelare¹⁴.

codeterminazione, e l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale. Tuttavia, tale fatto di considerare lecita l'acquisizione di un segreto commerciale non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi di riservatezza per quanto concerne il segreto commerciale o eventuali limitazioni al suo utilizzo, che il diritto dell'Unione o nazionale impongono al destinatario delle informazioni o al soggetto che le acquisisce. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell'Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l'altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, [...] dalla direttiva [2014/24]».

¹³ Si veda quanto ritenuto da Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384 per il quale «Ai sensi dell'art. 53, d.lg. n. 50 del 2016, è escluso l'accesso a quella parte dell'offerta strettamente afferente al *know how* del singolo concorrente, vale a dire all'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento; ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio *know how*, essendo necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al *know how* dei singoli concorrenti». Cfr., altresì, T.A.R. Venezia Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; T.A.R. Salerno Campania, sez. I, 7 marzo 2025, n. 452.

¹⁴ Si consideri, al riguardo, quanto ritenuto dall'Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4) la quale ha enunciato i seguenti «principi di diritto: a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere *ex ante* alcuna ulterio-

Con l'art. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023, tale criterio viene mantenuto, ed anzi, rafforzato se si tiene presente il dato normativo secondo cui i diritti di privativa intellettuale relativi alle piattaforme digitali utilizzate nelle procedure di gara sono garantiti mediante la previsione di un divieto di accesso e di ogni forma di divulgazione della stessa, incluso, quindi il suo codice sorgente, divieto che può essere superato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, soltanto se il concorrente che chiede l'accesso ne dimostri l'indispensabilità ai fini della difesa in giudizio.

Per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni contenenti possibili segreti tecnici o commerciali, è fondamentale, dunque, dimostrare non semplicemente un generico interesse alla tutela delle proprie posizioni giuridicamente rilevanti, quanto piuttosto la concreta necessità di utilizzare la documentazione in giudizio.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, con una recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, ha affermato che l'art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che «osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo nell'ambito di una procedura connessa all'aggiudicazione dell'appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali».

In altri termini, la Corte di Giustizia dell'Unione europea esclude l'accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti partecipanti alla procedura e postula un bilanciamento, caso per caso, tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali.

Se così è, tale bilanciamento deve essere tanto più compiuto allorché la domanda di accesso proviene da un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, il quale potrebbe vedersi altrimenti riconosciuta la possibilità di conseguire

nea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990». In considerazione di tali principi, la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813) ha ritenuto che «la richiesta di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. va respinta qualora non sia dimostrata la stretta indispensabilità della documentazione rispetto alle esigenze difensive, escludendo la legittimazione per istanze meramente esplorative prive di specifico interesse alla tutela di situazioni giuridiche concrete». Si veda, al riguardo, altresì, Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813; T.A.R. Napoli Campania, sez. V, 23 maggio 2025, n. 3951; T.A.R. Roma Lazio, sez. III, 20 marzo 2025, n. 5793.

una ostensione maggiore di quella di coloro che partecipano alla procedura, con conseguente vanificazione della *ratio* sottesa alla tutela del *know-how* aziendale.

Il principio ribadito è chiaro: la trasparenza resta un valore fondamentale, ma non può trasformarsi in un varco per svelare strategie e *know-how* delle imprese. Il problema è quello di operare un corretto bilanciamento, che tenga conto del fatto che solo la conoscenza delle regole di funzionamento del sistema automatizzato consente all'operatore economico di verificare la correttezza del punteggio attribuito e di contestare efficacemente eventuali errori o discriminazioni. E ciò senza che l'amministrazione possa opporre difficoltà tecniche legate alla complessità dell'algoritmo o all'uso dell'intelligenza artificiale, le quali – come di recente riconosciuto dalla giurisprudenza¹⁵ – non possono costituire motivo legittimo per negare il diritto di accesso agli atti amministrativi.

5. *Spunti per una nuova configurazione della trasparenza amministrativa*

Gli spunti di riflessione sopra esposti suggeriscono alcune, sia pure sommarie, conclusioni.

L'uso di algoritmi nelle procedure di gara non ha attenuato, ma ha, anzi, rafforzato le esigenze di trasparenza e di accessibilità degli atti. L'algoritmo, in questa prospettiva, resta, invero, uno strumento tecnico al servizio della funzione amministrativa, e non può mai tradursi in un fattore di opacità o di sottrazione al controllo giuridico. Se l'amministrazione è tenuta a garantire un livello di conoscibilità tale da rendere la decisione assunta attraverso l'intelligenza artificiale comprensibile, controllabile e sindacabile, l'accesso documentale, civico o difensivo, a seconda della posizione e della finalità del richiedente, conservano la loro valenza di strumenti privilegiati per assicurare una verifica puntuale dell'agire pubblico.

Entro questa nuova dimensione dell'attività amministrativa, il compito che attende il giurista consiste probabilmente nel ripensare le categorie tradizionali in una prospettiva di aggiornamento delle garanzie rispetto all'esercizio del potere, garanzie che possono comunque continuare a scorgere nel diritto di accesso, sia pure in una veste rinnovata, lo strumento migliore per assicurare che l'innovazione tecnologica resti compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo.

¹⁵ Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929, cit.

Trasparenza e diritto di accesso: verso una nuova stagione

Il d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto importanti profili innovativi, sia procedurali che processuali, sull'accesso agli atti di gara, dettando una disciplina speciale che si affianca alle "forme generali" di accesso (documentale, civico e generalizzato) previste dall'ordinamento. Al contempo, per il settore dei contratti pubblici, sono state introdotte per la prima volta apposite disposizioni volte a regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello svolgimento dell'attività amministrativa. A fronte del rinnovato quadro normativo, il contributo esamina la tematica inerente all'accessibilità ed alla conoscibilità dei dati e delle informazioni relative agli strumenti di automazione procedimentale e di intelligenza artificiale previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023.

Transparency and the right of access: towards a new era

Legislative Decree No. 36/ has introduced significant innovative features, both procedural and judicial, regarding access to procurement documents, establishing a special framework that complements the "general forms" of access (documentary, civic, and generalized) provided for by law. At the same time, specific provisions were introduced for the first time in the public procurement sector to regulate the use of artificial intelligence in administrative activities. Given the updated regulatory framework, this paper examines the issue of accessibility and knowledge of data and information relating to the procedural automation and artificial intelligence tools provided for by article 30 of Legislative Decree No. 36/2023.

